



Referendum regionale consultivo
in materia di circoscrizioni comunali
anno 2012

Calendario delle operazioni referendarie

Avvertenze

La pubblicazione contiene il calendario delle principali scadenze concernenti lo svolgimento dei referendum regionali consultivi in materia di circoscrizioni comunali.

Il calendario è stato redatto al solo fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni del procedimento referendario. Restano invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti legislativi e amministrativi che lo disciplinano.

Le principali disposizioni di legge applicabili al procedimento sono:

- la legge regionale 27 luglio 2007, n. 18;
- l'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5;
- per quanto in esse non disciplinato e per quanto compatibile, la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22;
- per quanto non disciplinato dalla legge regionale 22/1988, la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (che ha abrogato, sostituendone la disciplina, la legge regionale 27 marzo 1968, n. 20), il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e la legge 25 maggio 1970, n. 352.

La pubblicazione è aggiornata al 1° ottobre 2012.

Calendario

<i>Data</i>		Giorni ante voto	<i>Data</i>		Giorni ante voto
			9	novembre, <i>venerdì</i>	23°
18	ottobre, <i>giovedì</i>	45°	10	novembre, <i>sabato</i>	22°
19	ottobre, <i>venerdì</i>	44°	11	novembre, <i>domenica</i>	21°
20	ottobre, <i>sabato</i>	43°	12	novembre, <i>lunedì</i>	20°
21	ottobre, <i>domenica</i>	42°	13	novembre, <i>martedì</i>	19°
22	ottobre, <i>lunedì</i>	41°	14	novembre, <i>mercoledì</i>	18°
23	ottobre, <i>martedì</i>	40°	15	novembre, <i>giovedì</i>	17°
24	ottobre, <i>mercoledì</i>	39°	16	novembre, <i>venerdì</i>	16°
25	ottobre, <i>giovedì</i>	38°	17	novembre, <i>sabato</i>	15°
26	ottobre, <i>venerdì</i>	37°	18	novembre, <i>domenica</i>	14°
27	ottobre, <i>sabato</i>	36°	19	novembre, <i>lunedì</i>	13°
28	ottobre, <i>domenica</i>	35°	20	novembre, <i>martedì</i>	12°
29	ottobre, <i>lunedì</i>	34°	21	novembre, <i>mercoledì</i>	11°
30	ottobre, <i>martedì</i>	33°	22	novembre, <i>giovedì</i>	10°
31	ottobre, <i>mercoledì</i>	32°	23	novembre, <i>venerdì</i>	9°
1	novembre, <i>giovedì</i>	31°	24	novembre, <i>sabato</i>	8°
2	novembre, <i>venerdì</i>	30°	25	novembre, <i>domenica</i>	7°
3	novembre, <i>sabato</i>	29°	26	novembre, <i>lunedì</i>	6°
4	novembre, <i>domenica</i>	28°	27	novembre, <i>martedì</i>	5°
5	novembre, <i>lunedì</i>	27°	28	novembre, <i>mercoledì</i>	4°
6	novembre, <i>martedì</i>	26°	29	novembre, <i>giovedì</i>	3°
7	novembre, <i>mercoledì</i>	25°	30	novembre, <i>venerdì</i>	2°
8	novembre, <i>giovedì</i>	24°	1	dicembre, <i>sabato</i>	1°

2 dicembre 2012, *domenica*,
giorno della votazione

Scadenze dei principali adempimenti

*per lo svolgimento
dei referendum regionali consultivi
in materia di circoscrizioni comunali*

giovedì 18 ottobre

45° giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Il sindaco affigge il manifesto di convocazione dei comizi**, con il quale è dato avviso agli elettori della data della votazione: **domenica 2 dicembre 2012.**

(art. 12, comma 3, della legge regionale 3 maggio 1988, n. 22)

- ▶ **Entro lo stesso giorno il decreto di convocazione dei comizi** per il referendum consultivo per l'istituzione del Comune di Rivignano Teor è pubblicato nel Bollettino Ufficiale

(art. 6, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28)

- ▶ **Inizia il periodo** durante il quale:

- a) il personale dei comuni addetto a servizi elettorali può essere autorizzato a effettuare lavoro straordinario, entro limiti fissati in legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti (*fino al trentesimo giorno successivo a quello della votazione*);

(art. 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8)

(art. 18 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 1° agosto 2002; art. 35 del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 26 novembre 2004)

- b) il personale degli enti locali addetto a servizi elettorali rientra nella particolare disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (*fino alla consegna dei plichi agli uffici elettorali competenti*).

(artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146)

- ▶ **Scade il termine** entro il quale ciascun comune accerta il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'allestimento dei seggi.
(art. 25, comma 5, della legge regionale 28/2007)
- ▶ **Scade il termine entro il quale la Giunta comunale** individua in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda scegliendoli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.
(art. 72, comma 1, della legge regionale 28/2007)
- ▶ **Scade il termine entro il quale il responsabile dell'ufficio elettorale** di ciascun comune, delimita gli spazi di propaganda, li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei gruppi consiliari costituiti nei consigli comunali dei comuni interessati e li assegna ai gruppi stessi.
(art. 73, commi 1 e 3, della legge regionale 28/2007)
(art. 4, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18)
- ▶ **Scade il termine per la nomina, da parte del Presidente della Corte d'appello,** dei presidenti degli uffici elettorali di sezione.
(art. 35, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)
(art. 9, comma 2, della legge regionale 28/2007)
- ▶ **Inizia il periodo** durante il quale:
 - a) l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati, compresi le sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno;
(art. 71, della legge regionale 28/2007)
 - b) **è vietata la propaganda** luminosa o figurativa a carattere fisso, ogni forma di propaganda luminosa mobile e il getto di volantini. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda;
(art. 74, della legge regionale 28/2007)
(art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)
 - c) per un più agevole esercizio della propaganda è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, c.d. gazebo, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda;
(art. 74, della legge regionale 28/2007)
 - d) **le riunioni e i comizi** possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore;
(art. 7, comma 1, della legge 130/1975)

entro
mercoledì 7 novembre

*20° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto
di convocazione dei comizi
(25° giorno antecedente quello della votazione)*

- **Scade il termine** entro il quale ciascun comune spedisce agli elettori residenti all'estero, con il mezzo postale più rapido, la **cartolina-avviso** recante l'indicazione del referendum e della data di votazione.

(art. 8, comma 1, della legge regionale 28/2007)

tra
mercoledì 7 novembre
e
lunedì 12 novembre

tra
il 25°
e
il 20° giorno antecedente quello della votazione

- Previo avviso al pubblico con manifesto affisso nell'albo pretorio con due giorni di anticipo, la **Commissione elettorale comunale** in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti dei gruppi consiliari della prima sezione del Comune, se designati, procede alla nomina degli scrutatori compresi nell'apposito albo in numero **pari a tre** per ciascun ufficio di sezione e alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori nominati in caso di rinuncia o impedimento.

(art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95)
(art. 16, comma 1, della legge regionale 22/1988)

lunedì 12 novembre

20° giorno antecedente quello della votazione

- **Scade il termine entro il quale il Presidente della Corte d'appello** trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali.

(art. 35, quarto comma, del testo unico 361/1957)

sabato 17 novembre

15° giorno antecedente quello della votazione

- **Scade il termine** entro il quale:
 - a) gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, e quelli affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne

l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti la dichiarazione, con allegata la documentazione necessaria, attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo in cui dimorano;

(art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1)
(art. 42, comma 3, della legge regionale 28/2007)

b) il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione di cui al punto precedente, include in appositi elenchi distinti per sezione, gli elettori ammessi al voto a domicilio e rilascia ai richiedenti stessi l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

(art. 1, comma 5, del decreto-legge 1/2006)
(art. 42, comma 5, lettera b, della legge regionale 28/2007)

d) **il sindaco**, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale, **notifica la nomina** a coloro che sono stati nominati scrutatori. I nominati devono comunicare al sindaco, perché provveda alla loro sostituzione, l'eventuale rinuncia all'incarico indicando il grave impedimento ostativo, entro 48 ore dalla notifica.

(art. 6, comma 3, della legge 95/1989)

giovedì 22 novembre

10° giorno antecedente quello della votazione

► **Scade il termine** entro il quale:

a) **le commissioni elettorali circondariali e le sottocommissioni elettorali circondariali** trasmettono ai sindaci dei comuni del circondario le liste degli elettori di ciascuna sezione;

(art. 29, del t.u. 361/1957)

b) **l'ufficiale elettorale comunale** inoltra alla commissione elettorale circondariale le eventuali proposte di variazione di sede degli uffici di sezione per il referendum, in conseguenza di sopravvenute e gravi circostanze.

(art. 38, terzo comma, del testo unico 223/1967)

martedì 27 novembre

5° giorno antecedente quello della votazione

► **Scade il termine** entro il quale la commissione elettorale circondariale decide sulle eventuali proposte, pervenute dall'ufficiale elettorale comunale, per la variazione della sede degli uffici di sezione per il referendum.

(art. 38, terzo e quarto comma, del testo unico 223/1967)

da *dal 5° giorno*
martedì 27 novembre *antecedente quello della votazione*
sino a *fino al giorno della votazione*
domenica 2 dicembre *compreso*

- **Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti** quotidianamente dalle ore 09.00 alle ore 19.00, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299)
(art. 22 della legge regionale 28/2007)

giovedì 29 novembre *3° giorno antecedente quello della votazione*

- **Scade il termine** entro il quale:
 - a) **il sindaco** notifica agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento;

(art. 6, commi 3 e 4, della legge 95/1989)

venerdì 30 novembre *2° giorno antecedente quello della votazione*

- **Il sindaco** pubblica il manifesto con il quale dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi degli uffici di sezione per il referendum.

(art. 38, quarto comma, del testo unico 223/1967)

- **Presentazione al segretario comunale** degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti nei Consigli dei comuni interessati. Decorso questo termine, le designazioni possono essere comunicate direttamente ai presidenti degli uffici di sezione per il referendum il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa della votazione, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione. Gli stessi atti di designazione consentono ai rappresentanti dei gruppi consiliari di partecipare anche ai lavori dell'Adunanza dei presidenti.

(art. 4, comma 2 e art. 3 della legge regionale 18/2007)
(art. 12, comma 4, della legge regionale 28/2007)

sabato 1 dicembre

giorno antecedente quello della votazione

- ▶ **Inizia il divieto di effettuare:**
 - a) **la nuova affissione** di manifesti o altri stampati di propaganda elettorale;
 - b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
 - c) **i comizi e le riunioni** di propaganda;(art. 75 della legge regionale 28/2007)

 - ▶ **Ore 16 — Il presidente** costituisce l'ufficio di sezione per il referendum.
(art. 27, comma 1, della legge regionale 28/2007)

 - ▶ **Presentazione**, direttamente ai singoli presidenti degli uffici di sezione per il referendum, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti nei Consigli dei comuni interessati, se non sono stati già presentati al segretario comunale.
(art. 12, comma 4, della legge regionale 28/2007)
(art. 4, comma 2, della legge regionale 18/2007)
-

domenica 2 dicembre

giorno della votazione

- ▶ **Continuano ad essere vietati:**
 - a) **la nuova affissione** di manifesti o altri stampati di propaganda elettorale;
 - b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
 - c) **i comizi e le riunioni** di propaganda elettorale;(art. 75, della legge regionale 28/2007)

 - ▶ **I comuni organizzano** i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori diversamente abili il raggiungimento del seggio elettorale. Inoltre, **possono organizzare** speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.
(art. 23, commi 1 e 2, della legge regionale 28/2007)

 - ▶ **Prima dell'inizio della votazione – Presentazione**, direttamente ai singoli presidenti degli uffici di sezione per il referendum, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti nei Consigli dei comuni interessati presso la sezione medesima, se non sono stati già presentati al segretario comunale.
(art. 12, comma 4, della legge regionale 28/2007)
(art. 4, comma 2, della legge regionale 18/2007)
-

- ▶ **Il presidente** ricostituisce l'ufficio di sezione per il referendum, riprende le operazioni e, alle ore 08.00, dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle ore 20.00.

(art. 33, della legge regionale 28/2007)
(art. 2, comma 2, della legge regionale 18/2007)

- ▶ **Ore 20.00 — Il presidente** dell'ufficio di sezione dichiara chiusa la votazione, effettua le operazioni di riscontro dei votanti e dà inizio alle operazioni di scrutinio.

(art. 37, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 28/2007)
(art. 2, comma 2, della legge regionale 18/2007)

- ▶ **Immediatamente dopo la conclusione dello scrutinio**, presso la sede della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti, si riunisce, in seduta pubblica, l'Adunanza dei presidenti. Sulla base dei verbali trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum, l'Adunanza dei Presidenti accerta il numero degli elettori che hanno votato, somma i voti favorevoli e quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum e proclama i risultati, dando autonoma evidenza al risultato di ciascun comune. Alle operazioni svolte possono assistere i rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti nei Consigli dei comuni interessati, già designati ad assistere alle operazioni degli uffici di sezione.

(art. 3, commi 2 e 3, e art. 4, comma 3, della legge regionale 18/2007)

- ▶ **Dopo la proclamazione del risultato del referendum**, copia del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti, unitamente agli atti degli uffici di sezione, è consegnata al Servizio elettorale della Regione.

(art. 3, comma 4, della legge regionale 18/2007)

da
lunedì 3 dicembre

dal giorno successivo a quello della votazione

- ▶ I Sindaci danno notizia dell'esito del referendum mediante l'affissione di un manifesto all'albo pretorio e nei luoghi consueti di ciascun Comune.

(art. 58, comma 3, della legge regionale 28/2007)